



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/10/2008

ADDEI' 24/10/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RINUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONFANO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
COFFETELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	LIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTENTE AL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** ONIENIS

ASSENTI: COSTA - MANCINI - NIERI - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 735


Oggetto:

Approvazione del documento tecnico "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005". Revoca D.G.R. n. 4100/99.



755 24 OTT. 2008 

OGGETTO: Approvazione del documento tecnico "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005". Revoca D.G.R. n. 4100/99.



Stampa circolare con il testo "GIUNTA REGIONALE LAZIO" e una firma manoscritta.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;


VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la l.r. 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. del 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTA la l.r. 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. del 18 febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";



Stampa circolare con il testo "GIUNTA REGIONALE LAZIO" e una firma manoscritta.



755 24 OTT. 2008 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, concernente l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la D.G.R. n. 4100 del 21 luglio 1999 "Determinazione delle garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti";

VISTA la D.G.R. n. 630 del 16 luglio 2004 "Determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assolvimento degli obblighi connessi al periodo di post gestione così come previsti dal D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE", integrata e modificata con D.G.R. n. 221/2005;

VISTA la D.G.R. n. 516 del 18 luglio 2008 con la quale sono stati recepiti i Decreti Commissariali n. 15 dell'11.03.2005, n. 39 del 30.06.2005, 49 del 7.06.2007, 67 del 2.07.2007, integrata con D.G.R. n. 671/2008;

PREMESSO che le anzidette deliberazioni richiamano, in tutto o in parte, modalità e procedure finalizzate al rilascio delle garanzie finanziarie necessarie per la messa in esercizio di impianti di gestione di rifiuti e di discariche;

PRESO ATTO che tale proliferazione di atti non consente una visione organica della materia e che, pertanto, si rende necessario riassumere in un unico atto le modalità e le procedure per la determinazione delle garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, tenendo anche conto dell'evoluzione impiantistica;

PRESO ATTO, infine, che, ad eccezione delle garanzie finanziarie per le attività di post gestione delle discariche che accettano rifiuti urbani e di quelle che accettano rifiuti



755 24 OTT. 2008 B2

inerti, gli importi garantiti fanno ancora riferimento a quanto riportato nella richiamata DGR n. 4100/1999 che, tra l'altro, esprime ancora valori in lire;

CONSIDERATO opportuno rideterminare i valori garantiti per adeguarli all'evoluzione del costo della vita e per renderli congrui all'evoluzione normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla normativa tecnica delle discariche, che accanto alla garanzia di gestione prevede la prestazione di garanzie di post gestione per un periodo di almeno trenta anni;



PRESO ATTO, inoltre, dell'impossibilità da parte di banche ed assicurazioni, di rilasciare garanzie finanziarie per le attività di post gestione delle discariche per periodi di trenta anni, come già evidenziato nella citata DGR n. 221 del 5 febbraio 2005 ;

RITENUTO di dover rivedere in modo organico la materia, apportando le modifiche necessarie a garantire una maggiore copertura dei rischi conseguenti la gestione dei rifiuti da parte di terzi e, pertanto, una maggiore tutela dell'ambiente;

RITENUTO conseguentemente di dover procedere alla revoca della D.G.R. n. 4100 del 21 luglio 1999;

VISTO il documento tecnico "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005", allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le Parti sociali;



755 24 OTT. 2008 OB


all'unanimità

DELIBERA


1. di revocare la D.G.R. n. 4100 del 21 luglio 1999;
2. di approvare l'allegato documento tecnico "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, che la Regione Lazio e gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'allegato I, punto 5, del D.Lgs. n. 59/2005, provvederanno a richiedere garanzie finanziarie negli importi e secondo le modalità e procedure richiamate nel documento di cui al punto 1;
4. di disporre che, in attesa di indicazioni da parte dei Ministeri competenti, le garanzie finanziarie di post gestione delle discariche potranno essere prestate per periodi di cinque anni rinnovabili fino alla copertura dell'intero periodo previsto dalla legge. Ogni garanzia così prestata potrà essere trattenuta per un periodo di ulteriori due anni dopo la scadenza e potrà essere svincolata solo dopo l'acquisizione della successiva;
5. di fissare, limitatamente alle discariche classificate come "discariche per rifiuti inerti" che ricevono presso la propria discarica o presso i propri lotti funzionali già operativi solamente i rifiuti richiamati nell'art. 5, tabella 1, del D.M. del 3 agosto 2005, la durata delle garanzie finanziarie di post gestione in anni 5 dall'approvazione della chiusura della stessa o dei singoli lotti;



755 24 OTT. 2008 B

- 
6. di stabilire che gli impianti che abbiano già presentato garanzie finanziarie nel rispetto di quanto riportato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 4100/1999 provvedano ad adeguarsi alle disposizioni della presente deliberazione entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sul B.U.R.L. e, in ogni caso, precedentemente a tale termine, all'atto del rinnovo dell'autorizzazione in essere, ovvero in qualunque caso sia necessario adeguare l'autorizzazione in essere su istanza di parte;
 7. di fissare l'importo da garantire per il progetto di bonifica, così come previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, a garanzia della corretta esecuzione ed il completamento degli interventi nel modo seguente:
 - garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti pericolosi, pari al 35% del costo stimato dell'intervento;
 - garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti non pericolosi, pari al 30% del costo stimato dell'intervento.

La copertura assicurativa dovrà avere una durata pari al tempo di esecuzione e completamento degli interventi del progetto di bonifica e sarà trattenuta per il tempo necessario al conseguimento della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia.



La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Documento
Tecnico.doc

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 28 OTT. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 755
 DEL 24 OTT. 2008



Documento Tecnico

CRITERI GENERALI RIGUARDANTI LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006, DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 36/2003 E DEL D.LGS. N. 59/2005.

Art. 1 – Campo di applicazione

Sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209, 210 e 211 del medesimo D.Lgs., nonché per i progetti di bonifica, così come previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006.

Ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva, anche le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate ai sensi degli artt. 214 e 215 del D.Lgs. n. 152/2006 e quelle autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005.

Art. 2 – Modalità di prestazione nella fase di esercizio

Relativamente alla fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti o di gestione e/o post chiusura delle discariche, la garanzia finanziaria può essere costituita con le sotto indicate modalità:


1. deposito cauzionale, mediante il versamento presso un istituto di credito di una somma vincolata per il periodo prescritto a favore della Regione Lazio;
2. polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste dall'art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348, ovvero:
 - a) mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
 - b) mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione opportunamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 449/1959 e s.m.i., che abbiano realmente esercitato, nell'ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti.

IL PRESENTE ALLEGATO
 SI COMPLETA DI COMPLESSIVI
 18 PAGINE

**DIREZIONE REGIONALE
 ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA**

Il Direttore Vicario
 Dott. Luca Regatelli

DIREZIONE REGIONALE
 ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
 Il Direttore
 Agostino Janni



Gli importi delle garanzie finanziarie sono quelli richiamati nell'allegato A e le stesse debbono essere redatte secondo gli schemi di cui all'allegato B e C del presente documento.

Art. 3 – Modalità di prestazione nella fase di realizzazione

Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, sarà prescritta la stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto. Una volta terminata la fase di costruzione dell'impianto ed acquisito il certificato di regolare esecuzione delle opere si procederà allo svincolo della stessa.

Art. 4 – Termini di presentazione

La garanzia finanziaria deve essere prestata a favore della Regione Lazio prima della messa in esercizio degli impianti.

I soggetti già titolari di autorizzazione rilasciata, ai sensi delle predette normative, alla data di pubblicazione della presente direttiva, devono provvedere ad adeguare, se necessario, ovvero a prestare ex novo, le garanzie finanziarie entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006, le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di rilascio del nuovo provvedimento.


Art. 5 – Accettazione

Le garanzie finanziarie, qualora presentate nel rispetto di tutto quanto riportato nel presente atto, si intendono accettate dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, decorsi 30 giorni dalla data di effettiva consegna.

Art. 6 – Caratteristiche generali

6.1 - Impianti di recupero e smaltimento rifiuti, escluse le discariche

La garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.



Nel caso l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione.

Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio definite nell'art. 183, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/2006, la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima di stoccaggio istantanea, mentre per le altre operazioni, si riferisce alla potenzialità annua autorizzata.

La garanzia finanziaria, in attuazione dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133, deve essere prestata anche per l'avvio delle attività di co-incenerimento di rifiuti soggette alle procedure semplificate richiamate nel citato D.Lgs. n. 152/2006.

6.2 - Discariche

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica devono essere presentate, contestualmente alla messa in esercizio degli invasi, entrambi le seguenti garanzie finanziarie:

- garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni ed obblighi contenuti nell'autorizzazione, nel piano di gestione operativa ed il ripristino ambientale dell'area;
- garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.

Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel D.Lgs. n. 36/2003.

6.3 - Impianti di sperimentazione e ricerca

I titolari di autorizzazioni regionali riguardanti gli impianti di sperimentazione e ricerca sono tenuti unicamente alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura da eventuali danni causati a terzi.

Art. 7 – Durata

1. per tutti gli impianti eccetto le discariche:

La durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; ciò per consentire i necessari controlli e, qualora necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell'atto di rinnovo.



La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

2. per le discariche:

La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni. La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione dopo decorrenza di due anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003.

La durata della garanzia finanziaria per le attività di post gestione deve essere pari a 30 anni dalla data di comunicazione di cui al citato art. 12. La stessa, viste le attuali difficoltà evidenziate dal mercato, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili.

Nel caso di discariche classificate come "discariche per rifiuti inerti" che ricevono presso la propria discarica o presso i propri lotti funzionali già operativi solamente i rifiuti richiamati nell'art. 5, tabella 1, del D.M. del 3 agosto 2005, la durata delle garanzie finanziarie di post gestione è fissata in anni 5 dall'approvazione della chiusura della stessa o dei propri lotti.

Art. 8 - Garanzie finanziarie per progetti di bonifica

L'importo da garantire per i progetti di bonifica, così come previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, a garanzia della corretta esecuzione ed il completamento degli interventi è determinato nel modo seguente:

- garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti pericolosi pari al 35% del costo stimato dell'intervento;
- garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti non pericolosi pari al 30% del costo stimato dell'intervento;

La copertura assicurativa dovrà avere una durata pari al tempo di esecuzione e completamento degli interventi del progetto di bonifica, e sarà trattenuta per il tempo necessario al conseguimento della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia.

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Gli impianti già in esercizio che abbiano presentato garanzie finanziarie nel rispetto di quanto riportato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 4100/1999, dovranno adeguarsi alla presente direttiva entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sul B.U.R.L. e, in ogni caso, precedentemente a tale termine, all'atto del rinnovo



dell'autorizzazione in essere, ovvero in qualunque caso sia necessario adeguare l'autorizzazione in essere su istanza di parte.

Non sono, in ogni caso, sottoposti alla presentazione delle anzidette garanzie finanziarie i centri di conferimento (Ecocentri) e le aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenze) di proprietà dei Comuni o gestiti a nome e per conto degli stessi.



Allegato A - Calcolo
Garanzie.doc



Allegato B.doc



Allegato C.doc

**DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA**

Il Direttore Vicario
Dott. Luca Fegatelli



Allegato A

CALCOLO DELLE GARANZIE FINANZIARIE

Deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento (operazioni D13, D14, D15)

Il calcolo delle garanzie finanziarie deve essere effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Detta capacità, quantificata in tonnellate, dovrà essere moltiplicata per 200 euro se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100 euro se riguarda rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 30.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000 in caso di rifiuti non pericolosi.

Discarica (operazioni D1, D5, D12)

Come stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003, le discariche sono tenute a prestare due differenti garanzie finanziarie: quella per l'esercizio della discarica e quella per la post gestione della stessa.

Le garanzie per l'esercizio della discarica debbono essere quantificate come segue:

Discarica per rifiuti inerti	Capacità utile della discarica in mc x 1,25 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 5 x la superficie dell'area in mq
Discarica per rifiuti non pericolosi	Capacità utile della discarica in mc x 12 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 60 x la superficie dell'area in mq
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di RSU e di RSAU	Capacità utile della discarica in mc x 5 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 60 x la superficie dell'area in mq

**DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA**

Il Direttore Vicario
Dott. Luca Regatelli

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA

Agente Comunale



Discarica per rifiuti pericolosi	Capacità utile della discarica in mc x 20 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 60 x la superficie dell'area in mq
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di amianto in legato in matrice cementizia o resinoide CER 17 06 05	Capacità utile della discarica in mc x 5 euro; a tale valore va aggiunta la somma di euro 60 x la superficie dell'area in mq

Nel caso di discariche che accettano sia rifiuti urbani e assimilati, sia rifiuti speciali non pericolosi, le garanzie dovranno essere quantificate separatamente in base ai quantitativi di rifiuto, per ciascun flusso, previsti.

Le garanzie per la post gestione della discarica devono essere quantificate come segue:

Discarica per rifiuti inerti	1 euro per mc calcolato sulla capacità totale del lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi	13,295 euro per ton. di rifiuto conferito
Discarica per rifiuti non pericolosi per conferimento RSU, RSAU	13,295 euro per ton. di rifiuto conferito
Discarica per rifiuti pericolosi	30 euro per ton. di rifiuto conferito
Discarica per rifiuti non pericolosi destinata al conferimento dell'amianto legato in matrice cementizia o resinoide CER 17 06 05	5 euro per mc calcolati sulla capacità totale della discarica

Discarica (operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono le suddette operazioni deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 15 euro per i rifiuti pericolosi e per 10 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 100.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 50.000 euro in caso di rifiuti non pericolosi.



Messa in riserva (operazione R13)

Il calcolo delle garanzie finanziarie deve essere effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Detta capacità, quantificata in tonnellate, dovrà essere moltiplicata per 200 euro se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100 euro se riguarda rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 30.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000 in caso di rifiuti non pericolosi.

Recupero energetico (operazione R1)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono detta operazione deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 20 euro per i rifiuti pericolosi e per 10 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 200.000 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 150.000 euro in caso di rifiuti non pericolosi

Recupero sostanza organica per produzione compost con caratteristiche di legge (Operazione R3)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono la detta operazione deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 5 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 50.000 euro.

Altri recuperi (operazioni da R2 a R9, R11, R12)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono le suddette operazioni deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata (espressa in tonnellate) per 15 euro per i rifiuti pericolosi e per 10 euro per i rifiuti non pericolosi.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 100.000 euro per i rifiuti pericolosi e 50.000 euro per i rifiuti non pericolosi.



Ripristino ambientale (operazione R10)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono detta operazione deve essere quantificato moltiplicando l'entità complessiva dell'intervento, espressa in mc, per 3 euro e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, espressa in mq, per euro 5.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 100.000 euro.

Centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali di rottamazione veicoli a motore

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti in questione deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità autorizzata dell'impianto in tonnellate per euro 3 e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, in mq, per euro 15.

La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 50.000 euro.

Impianti per smaltimento di rifiuti inerti

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti in questione deve essere quantificato moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati annualmente espressa in tonnellate per euro 2.

La garanzia minima non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 100.000 euro.

Impianti mobili per smaltimento e recupero rifiuti

Gli impianti mobili che svolgono campagne di trattamento rifiuti all'interno del territorio della regione Lazio, ad esclusione di quelli che trattano rifiuti inerti, devono rilasciare una garanzia finanziaria:

Per i rifiuti pericolosi	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 30
--------------------------	--

In ogni caso la garanzia minima non dovrà essere inferiore a 400.000 euro.




Per rifiuti non pericolosi	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 15
----------------------------	--

In ogni caso la garanzia minima non dovrà essere inferiore a 200.000 euro.

Per rifiuti inerti	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 2
--------------------	---

La garanzia minima non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 100.000 euro.

La suddetta garanzia finanziaria potrà essere restituita a termine delle singole campagne di trattamento, previo sopralluogo con esito positivo da parte degli enti di controllo. Gli impianti mobili per il trattamento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzioni che operano all'interno del territorio della regione Lazio sono esentati dal presentare garanzie finanziarie per le campagne svolte, purché risultino coperti da Polizza Assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento con massimale non inferiore a 5 milioni di euro.

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
Il Direttore Vicario
Dott. Luca atelli

DIREZIONE REGIONALI
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
5
Agoscaro Colina



Allegato B

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006.

Premesso che:

1. con atto n. del l'Ente ha autorizzato la ditta/comune, consorzio domiciliata/o in C.F. (in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di presso l'impianto ubicato nel comune di ai sensi del..... ;
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1., il contraente è tenuto a prestare alla Regione Lazio, in qualità di Ente da garantire, una garanzia di euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;
4. il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. è denominato Ente Garantito la Regione Lazio;
6. con Delibera della Giunta Regionale n.....delsono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

**DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
Il Direttore Vicario
Dott. Luca Fegatelli**

**DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
Il Direttore**



Tutto ciò premesso:

La società di assicurazioni, domiciliata in/ la banca –
agenzia di credito, domiciliata in, in regola con il disposto
della Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che
seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del Codice
Civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri
successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le
obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente Garantito fino a
concorrenza dell'importo massimo di euro, a garanzia delle
obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese
derivanti dallo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, dalla messa in sicurezza e
dall'eventuale bonifica dello stesso, dalle attività di ripristino ambientale e di
sistemazione finale dell'area, causate da inadempienze da parte del contraente.
Lla presente polizza / fideiussione ha durata di anni a partire dal con
scadenza

Condizioni generali

Art. 1 (Durata della garanzia)


La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del Contraente agli
obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in
polizza/fideiussione.

La durata della polizza/fideiussione deve essere pari alla durata dell'autorizzazione
maggiorata di anni 2.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori 12 mesi, senza tuttavia
estendere la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento
dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art. 2 (Delimitazione della garanzia)

La società/banca – agenzia di credito, fino alla concorrenza dell'ammontare della
cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre
l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che
questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente
garantito per lo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, per la messa in sicurezza,
l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.



Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3 (Calcolo del premio)

Il premio per il periodo di durata indicato nella polizza/fideiussione, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione, nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 (Pagamento del risarcimento)

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca – agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la società/banca – agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca – agenzia di credito rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 C.C. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.


Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 (Surrogazione)

La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 (Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.




Art. 7 (Forma delle comunicazioni alla società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca – agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8 (Foro competente)

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
Il Direttore Vicario
Dott. Luca Regatelli



DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
4/10/2014
Luca Regatelli



Allegato C

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA POST-GESTIONE DELLE DISCARICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2003.

Premesso che:

1. con atto n. del l'Ente ha autorizzato la ditta/comune, consorzio domiciliata in C.F. (in seguito denominata Contraente) all'esercizio delle operazioni di presso l'impianto ubicato nel comune di ai sensi del.....;
2. con medesimo atto, l'Ente ha approvato i piani di gestione in fase post-operativa e di sorveglianza e controllo, che si ritengono integralmente richiamati nel presente atto;
3. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1. relativamente alle attività di gestione post operativa delle discariche, il Contraente è tenuto a prestare alla Regione Lazio in qualità di ente da garantire, una garanzia di euro per la durata di 30 anni dalla data di comunicazione di avvenuta chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 ;
4. non vi sono, attualmente, strumenti finanziari in grado di garantire la copertura del rischio per il periodo su richiamato;
5. la D.G.R. n. 221/2005 consente, in attesa di linee direttive da parte del Ministero dell'Ambiente in merito, di presentare garanzie finanziarie di cinque anni in cinque anni rinnovabili a copertura dell'intero periodo di legge;
6. le suddette garanzie finanziarie possono essere prestate anche con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;
7. il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
8. è denominato Ente garantito la Regione Lazio;
9. con Delibera della Giunta Regionale n..... del sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITÀ DELLA PRESIDENZA
Il Direttore Vicario
Dott. Luca Fegatelli

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITÀ DELLA PRESIDENZA
Il Direttore
Agostino Coiro

Tutto ciò premesso:

La società di assicurazioni, domiciliata in/ la banca - agenzia di credito, domiciliata in, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore del contraente - il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalle attività di post-gestione previste dalla legge, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, come richiamate nel piano di gestione post-operativa, ivi inclusi i controlli richiamati nel piano di sorveglianza e controllo relativamente al periodo di post-gestione di cui in premessa.

La presente polizza / fidejussione ha durata di anni a partire dal con scadenza

Condizioni generali

Art. 1 (Durata della garanzia)


La presente garanzia si riferisce unicamente alla inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fidejussione.

La durata della polizza/fidejussione è di cinque anni, maggiorata di anni 2, ed è rinnovabile. Il mancato rinnovo della stessa costituisce causa di preventiva escussione.

Art. 2 (Delimitazione della garanzia)

La società/banca - agenzia di credito, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esecuzione delle attività di post-gestione previste dalla legge così come richiamate ed individuate nel piano di gestione post operativa, ivi inclusi i controlli richiamati nel piano di sorveglianza e controllo relativamente al periodo di post-gestione richiamati in premessa.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.



Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

La garanzia finanziaria sarà ridotta, di anno in anno, previa verifica degli adempimenti di legge, attraverso un atto formale dell'amministrazione regionale che, in relazione alle spese certificate, determinerà anche l'importo residuale ancora da garantire.

Art. 3 (Calcolo del premio)

Il premio per il periodo di durata indicato nella polizza/fideiussione è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione, nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 (Pagamento del risarcimento)

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca – agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C. la società/banca – agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca – agenzia di credito rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 C.C. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 (Surrogazione)

La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 (Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.



Art. 7 (Forma delle comunicazioni alla società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca – agenzia di credito dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8 (Foro competente)

Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

**DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA**

Il Direttore Vicario
Dott. *Luca Fegatelli*

**DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA**

Il Direttore
Agostino Coiro

